



COMUNE DI CINQUEFRONDI
Città metropolitana di Reggio Calabria
89021 C/so Garibaldi 103

**OGGETTO: REVOCA ORDINANZA PROT. 377 DEL 11.1.2022
CONCERNENTE ULTERIORI MISURE PER CONTRASTARE LA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
CINQUEFRONDI - DISCIPLINA CERIMONIE FUNEBRI**

IL SINDACO

VISTA la propria ordinanza prot. 377 del 11.1.2022 con la quale veniva disciplinato lo svolgimento delle cerimonie funebri limitando la partecipazione dei congiunti e nel rispetto delle disposizioni previste dal protocollo con la conferenza episcopale italiana di cui all'allegato 1 del DPCM 2.3.2001 e delle norme di sicurezza (indossare mascherina protettiva delle vie respiratorie, rispetto del limite della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro).

CONSIDERATO che sono venute meno le condizioni che hanno portato all'emissione dell'Ordinanza Regionale che classificava il Comune di Cinquefrondi come zona arancione;

CONDIDERATO che vi è stato un notevole calo dei casi di contagio all'interno del territorio comunale che possono consentire l'attenuazione delle misure restrittive emanate per prevenire infezioni da covid 19;

VISTO l'art. 1 "Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19" del Decreto Legge 23/2/2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" che, al comma 1, dispone: ...omissis... "allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19 le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica

VISTO il Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19;

VISTA l'ordinanza n. 24 29.1.2019 che disciplina i cortei funebri a piedi.

VISTO l'art. 50 comma 5 D. Lgs 267/2000;

VISTI l'articolo 15 della legge 242/1992 n. 225 e l'articolo 54 del testo Unico degli enti Locali D.lgs 18.8.2000 n. 267;

ORDINA

La revoca dell'ordinanza prot. 377 del 11.1.2022 con la quale veniva disciplinato lo svolgimento delle cerimonie funebri limitando la partecipazione ai congiunti.

Rimangono in vigore tutte le disposizioni statali e regionale che impongono l'utilizzo delle mascherine protettive delle vie respiratorie, e il rispetto del limite della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

AVVERTE

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.L.25.3.2000 pubblicato in G.U. n. 79 del 25.3.2000 convertito in L. 22.5.2000 n. 35 ove il fatto costituisca più grave reato.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria nel termine di giorni 60 dalla data di scadenza della pubblicazione All'Albo Pretorio on line del Comune di Cinquefrondi secondo le modalità di cui alla legge n.1034/1971 e dal D. Lgs n. 104/2010 oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio on line (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199)

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, comunicata alla Prefettura di Reggio Calabria, alla locale Stazione dei Carabinieri, all'ASP di Reggio Calabria, alla Regione Calabria alle agenzie funebri presenti sul territorio.

Cinquefrondi li 7.2.2022



IL SINDACO
Avv. Michele Conia